



E-NEWS BUSINESS AREA
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
DEL PERSONALE

Roma, 10 maggio 2024

BONUS ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 35

Ai datori di lavoro privati che dal **01/09/2024** al **31/12/2025** assumono a tempo indeterminato persone che **non abbiano compiuto 35 anni di età** e non siano **mai state occupate a tempo indeterminato**, è riconosciuto, per un periodo massimo di **24 mesi**, l'esonero dal versamento del **100% dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro**.

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di **500 euro** mensili per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Il limite massimo è esteso a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in Zona Economica Speciale unica, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.

La misura non è riconosciuta per l'assunzione di dirigenti, di apprendisti e per i lavoratori domestici.

Revoca dell'esonero: fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in trattazione, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito (D.L. 60/2024, art. 22, commi da 1 a 6).

BONUS ASSUNZIONE DONNE

Ai datori di lavoro privati che dal 01/09/2024 al 31/12/2025 assumono donne a **tempo indeterminato**, con i requisiti di seguito indicati, è riconosciuto per un periodo massimo di **24 mesi** l'esonero dal versamento del **100% dei contributi previdenziali INPS** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

La suddetta misura è riferita all'assunzione di:

- a. donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

b) donne di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito** da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Le suddette assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (D.L. 60/2024, art. 23, commi da 1 a 3).

**BONUS
ASSUNZIONI
ZONA ECONOMICA
SPECIALE UNICA
PER IL
MEZZOGIORNO**

Ai datori di lavoro privati che dal **01/09/2024 al 31/12/2025** assumono lavoratori a tempo indeterminato è riconosciuto, **per un periodo massimo** di 24 mesi, l'esonero dal versamento del **100% dei contributi** previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di **650 euro mensili** per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a **10 dipendenti** nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della **Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

I lavoratori, alla data dell'assunzione, devono possedere i seguenti requisiti:

- avere compiuto **35 anni di età;**
- essere **disoccupati da almeno 24 mesi.**

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015, l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui trattasi, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito (D.L. 60/2024, art. 24, commi da 1 a 6).

ISCRIZIONE
DEI PERCETTORI
NASPI E DIS-COLL
NEL SIISL
E MODIFICHE
AL FUNZIONAMENTO
DEL SIISL

Le misure prevedono **l'iscrizione d'ufficio dei percettori della NASPI e della DISCOLL** (ovvero i sussidi di disoccupazione per i lavoratori dipendenti e per i co.co.co.) alla piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).

Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno inoltre, definite le modalità e le condizioni attraverso cui **ai datori di lavoro sarà consentito pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all'interno dei loro organici e le modalità di accesso al SIISL su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione**, diversi dai soggetti obbligati all'iscrizione al SIISL ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sul SIISL saranno, inoltre, inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. Si prevede poi che il SIISL utilizzi gli strumenti dell'intelligenza artificiale al fine di incrociare domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia (D.L. 60/2024, artt. 25 e 26).

APPROFONDIMENTI

dott. Raffaele Noviello
raffaele.noviello@hsladvisors.com

NOLA (NA) - 80035
Via Circumvallazione, 310
+39 081 5126655

ROMA - 00187
Via Ludovisi, 35
+39 06 62205551

MILANO - 20135
Via Andrea Maffei, 1 Scala A - Piano 1°
+39 02 40043141

info@hsladvisors.com
www.hsladvisors.com

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento.